

# Comune di Merlara

Provincia di Padova

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Data</b> 05-06-2020	<b>Controllo sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2020 e utilizzo del fondo 2020 sulla base del Contratto collettivo integrativo 2019-2020.</b>
------------------------	--

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2018/2020 con deliberazione consiliare n. 33 in data 18-12-2017 esecutiva:

Vista la determinazione dirigenziale n. 115 del 5-6-2020 di costituzione di fondo decentrato integrativo 2020 predisposta dal responsabile del servizio finanziario, pervenuta a questo organo di revisione in data 05-06-2020;

Visto il prospetto di utilizzo del fondo 2020 sulla base della contratto decentrato integrativo 2019-2021 definitivamente sottoscritto in data 24-10-2019;

Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

*"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

*"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

### CERTIFICA

Che la costituzione del fondo 2020 e i costi 2020 derivanti dall' applicazione del contratto decentrato integrativo 2019-2021 di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. **43.517,75** in ragione annua SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

**L'organo di revisione  
economico finanziaria  
Dott. Guido Zanin**